



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "PLEONETTI senior "
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado
Via Vieste – 87064 SCHIAVONEA di CORIGLIANO (CS) – Tel./Fax 0983/856636
C.F. 84000530786-Cod. Min. CSIC81100L www.icleonetti.edu.ite-mail:CSIC81100L@istruzione.it postacertificata: CSIC81100L@pecistruzione.it

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE - "P. LEONETTI SENIOR"-SCHIAVONEA DI CORIGLIANO
Prot. 0004607 del 26/07/2021
01 (Uscita)

A tutti i Sigg. componenti il Consiglio d'Istituto
Al Sig. Direttore SGA
Al RSPP Prof. Innocenzo Cosimo De Gaudio
Ai Sigg. Rappresentanti dei Genitori degli alunni della Scuola Primaria di via Nizza
All'albo on line
AL SITO WEB

Oggetto: Convocazione straordinaria del Consiglio D'Istituto

Si comunica a tutti i Soggetti in indirizzo che in data 31/07/2021, ore 9.00, si terrà una seduta straordinaria del Consiglio D'Istituto in forma allargata ed in modalità on line nella classe virtuale "**CONSIGLIO ISTITUTO**" (il link per il collegamento verrà comunicato a tutti qualche giorno prima), per discutere e deliberare in merito alla comunicazione pervenuta da parte del Comune di Corigliano-Rossano, settore 14-Reti e Manutenzione, negli uffici scolastici di segreteria, prot. N. 4550 del 22/07/2021, avente come oggetto: **-"UTILIZZO TEMPORANEO DI AREA DEL PLESSO SCOLASTICO DI "VIA NIZZA" "Lavori di sistemazione a parcheggio" per "ATTIVITA' COMMERCIO AMBULANTI-**, (copia di tale comunicazione sarà resa nota a tutti i partecipanti).

Si precisa, ai fini della correttezza formale e trasparenza della riunione in parola, che :

- 1) Il Prof. Innocenzo Cosimo De Gaudio, RSPP della Scuola, relazionerà brevemente e per iscritto ai presenti circa la sicurezza dello stato dei luoghi di interesse;
- 2) I rappresentanti dei Genitori partecipano senza diritto di parola; possono altresì far presente, tramite un loro delegato nella riunione ed in diretta, circa il loro pensiero e le loro osservazioni in merito alla tematica da discutere, rispettando integralmente il Regolamento funzionale delle pubbliche assemblee. Un loro Delegato potrà far presente al Presidente del Consiglio D'Istituto e al Dirigente Scolastico legittime memorie scritte circa il loro pensiero e la loro posizione al riguardo.

Alla presente nota di convocazione si allegano a seguire:

- 1) Gli artt. dal 27 al 30 del D. Lgs 114/98, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio" Nota comunicativa del Comune di Corigliano-Rossano.
- 2) Nota comunicativa alla scuola del Comune di Corigliano - Rossano (prot. n. 0071555 del 21/07/2021).

Titolo X - Commercio al dettaglio su aree pubbliche

Art. 27 Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intendono:

- a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PLEONETTI senior "
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado
Via Vieste – 87064 SCHIAVONEA di CORIGLIANO (CS) – Tel./Fax 0983/856636
C.F. 84000530786-Cod. Min. CSIC81100L www.icleonetti.edu.ite-mail:CSIC81100L@istruzione.it postacertificata: CSIC81100L@pecistruzione.it

- d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- f) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato e si prescinde dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- g) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato in tale fiera.

Art. 28 Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone o a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.

(comma così modificato dall'articolo 70, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2010)

2-bis. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è, in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'[articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#). Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento.

2-bis. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'[articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#). In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali.

(comma così sostituito dall'articolo 2, comma 12, legge n. 191 del 2009)

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal sindaco del Comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

(comma così modificato dall'articolo 70, comma 2, d.lgs. n. 59 del 2010)

5. Nella domanda l'interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 5](#);
b) il settore merceologico e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale chiede la concessione.

6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della Regione cui appartiene il Comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre Regioni del territorio nazionale.

7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

8. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal ministero della Sanità con apposita ordinanza.

9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.

10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantano il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.

12. Le Regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, emanano le norme relative alle modalità di esercizio del commercio di cui al presente articolo, i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione nei casi di cui all'[articolo 29](#), nonché la reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività per atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per l'assegnazione dei posteggi. Le Regioni determinano altresì gli indirizzi in materia di orari ferma restando la competenza in capo al sindaco a fissare i medesimi.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PLEONETTI senior "
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado
Via Vieste – 87064 SCHIAVONEA di CORIGLIANO (CS) – Tel./Fax 0983/856636
C.F. 84000530786-Cod. Min. CSIC81100L www.icleonetti.edu.ite-mail:CSIC81100L@istruzione.it postacertificata: CSIC81100L@pecistruzione.it

13. Le Regioni, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresì, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall'[articolo 6, comma 3](#) del presente decreto, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotto alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche, i criteri generali ai quali i Comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresì, le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le modalità di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della priorità nell'assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze effettive.
(comma così modificato dall'articolo 70, comma 3, d.lgs. n. 59 del 2010)

14. Le Regioni, nell'ambito del loro ordinamento, provvedono all'emanazione delle disposizioni previste dal presente articolo acquisendo il parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

15. Il Comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i Comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.

16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate altresì le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente articolo è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Vengono altresì deliberate le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e successive modifiche ed integrazioni.

17. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari, le regioni e i Comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.

18. In caso di inerzia da parte del Comune, le regioni provvedono in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.

Art. 29 Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione e fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'[articolo 28 commi 9 e 10](#) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca della attrezzature e della merce.

2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del Comune di cui all'[articolo 28](#) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

3. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. L'autorizzazione è revocata:

- a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'[articolo 5, comma 2](#);
- c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al [comma 2-bis dell'articolo 28](#).
(lettera aggiunta dall'articolo 11-bis, comma 1, lettera b), legge n. 102 del 2009)

4-bis. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al [comma 2-bis dell'articolo 28](#).
(comma introdotto dall'articolo 2, comma 12, legge n. 191 del 2009)

5. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Art. 30 Disposizioni transitorie e finali

1. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di cui al presente decreto purché esse non contrastino con specifiche disposizioni del presente titolo.

2. Fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'[articolo 28](#) continuano ad applicarsi le norme previgenti.

3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori prima dell'entrata in vigore del presente decreto e delle disposizioni attuative di cui all'[articolo 28](#).

4. La disciplina di cui al presente titolo non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



REGIONE CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PLEONETTI senior "
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado

Via Vieste – 87064 SCHIAVONEA di CORIGLIANO (CS) – Tel./Fax 0983/856636

C.F. 84000530786-Cod. Min. CSIC81100L www.icleonetti.edu.ite-mail:CSIC81100L@istruzione.itpostacertificata: CSIC81100L@pecistruzione.it

5. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche e integrazioni, nonché il divieto di vendere o esporre armi esplosive od oggetti preziosi. È abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

6. Sono abrogate: la legge 28 marzo 1991, n. 112 come modificata dalle legge 15 novembre 1995, n. 480 e dalla legge 25 marzo 1997, n. 77, l'articolo 3 della legge 5 gennaio 1996, n. 25; il d.m. 4 giugno 1993, n. 248 come modificato dal d.m. 15 maggio 1996, n. 350. È soppressa la voce 62 della tabella c) allegata al d.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, come modificata ed integrata dal d.P.R. 9 maggio 1994, n. 407.

Il Presidente

Prof. Rosario Zigaro Damiano